

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4016

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

INGRAO, VALORI, ANDERLINI, ANGELINI, ANTONINI, AVOLIO, BARCA, BECCASTRINI, BO, CACCIATORE, CERAVOLO, CHIAROMONTE, GESSI NIVES, GOLINELLI, GOMBI, MAGNO, MARRAS, MENCHINELLI, MICELI, MINASI, OGNIBENE, PIGNI, SERENI, TOGNONI

Presentata il 26 aprile 1967

Norme per il superamento della mezzadria

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di due anni dalla approvazione, da parte del Parlamento, della legge sui contratti agrari, è ormai largamente diffusa, sulla base dei fatti, la convinzione che quella legge non è riuscita ad avviare a soluzione i problemi economici, produttivi e sociali delle zone mezzadrili del nostro Paese.

In effetti, in questi due anni, si è verificata, in queste zone, una tensione sociale e politica acutissima che è stata originata dal fatto che i proprietari concedenti a mezzadria si sono rifiutati e si rifiutano, pressoché totalmente, di applicare le norme più significative della legge sui contratti agrari.

Non possiamo nasconderci la circostanza che questa resistenza — manifestatasi anche sul terreno del riparto o della libera disponibilità dei prodotti come su quello del diritto di iniziativa del mezzadro per la compartecipazione alla direzione aziendale — è stata agevolata dal carattere non chiaro, se non addirittura equivoco, delle norme di quella legge.

D'altra parte, è continuato e si è aggravato, in questi anni, quel processo di degradazione produttiva ed economica di una parte larga delle regioni mezzadrili, che già la Conferenza nazionale dell'agricoltura del 1961 denunciava in termini precisi.

Da questo punto di vista, si è rivelata palese la carenza di una legge (come quella sui

contratti agrari) che non prevedeva alcunché per tutto il problema dei miglioramenti e delle trasformazioni. È mancato in ogni caso un coordinamento nella applicazione di leggi pure esistenti (come quella sui mutui quarantennali o sugli Enti di sviluppo), con tutti i limiti che notoriamente queste leggi presentano.

È in corso invece un massiccio tentativo per procedere sulla via della trasformazione delle imprese mezzadrili in aziende di tipo capitalistico; ma l'espulsione dei mezzadri e la riduzione dell'occupazione si accompagnano, in linea generale, a una riduzione e comunque a uno scadimento dell'attività produttiva.

In questa situazione, si rende necessaria e urgente una nuova legge mezzadrile che assicuri realmente stabilità, disponibilità del prodotto, potere di iniziativa ai mezzadri e che realmente conduca al superamento della mezzadria in direzione democratica, cioè verso l'azienda coltivatrice.

Ciò è necessario fare, con la dovuta rapidità, per assicurare una prospettiva soddisfacente di sviluppo economico moderno e socialmente avanzato a importanti regioni del nostro Paese.

Si è ritenuta, da parte nostra, del tutto insufficiente una legge a carattere interpretativo, avente il solo scopo di chiudere nel mi-

gior modo la vertenza sulla ripartizione dei prodotti, degli utili e delle spese, anche se si deve fortemente reagire contro l'offensiva padronale, favorita da aziende economiche dello Stato, e contro proposte che tendono a ritornare al congegno della tregua mezzadrile.

La via del superamento della mezzadria va vista in una azione rapida e radicale, della quale siano ancora una volta protagoniste le famiglie mezzadrili, che devono trovare nella legge e negli interventi delle autorità statali la via per conseguire i fini già del resto indicati negli articoli 1 e 3 della legge n. 756.

Tali interventi devono però avere carattere di massa, e devono essere debitamente sollecitati da una azione collettiva, che investa tutti gli aspetti del rapporto di mezzadria e mobilità tutti i componenti delle famiglie mezzadrili, in modo da costituire la pietra di paragone nei confronti di quanti, attraverso la approvazione di ripetuti documenti politici, affermano di volere il superamento della mezzadria.

È anche necessario spingere verso una visione e una applicazione unitaria delle leggi agrarie che più interessano i mezzadri e cioè delle leggi n. 756 sul superamento della mezzadria, n. 590 sulla prelazione e sui mutui quarantennali e n. 901 sugli enti di sviluppo.

L'opportunità di prendere come punto di partenza leggi esistenti è dettata dalla esigenza di far tesoro dell'esperienza, apportando ad esse le opportune modifiche, e quindi di andare avanti applicando con coerenza quelli che sono stati proclamati come obiettivi della stessa azione di governo.

L'articolo 1 della proposta di legge vuole richiamare alla coscienza di tutti quelli che dovranno farne applicazione i fini conclamati dalle leggi anzidette, e la esigenza di una loro più ampia connessione concettuale e applicativa.

L'articolo 2 postula un intervento incisivo degli enti di sviluppo in tutta l'area mezzadrile, disponendo l'obbligatorietà dei piani alle zone di progressivo arretramento produttivo nelle quali il superamento della mezzadria va visto in direzione della affermazione della proprietà contadina. Norma analoga è prevista dall'articolo 4, per le zone nelle quali sono presenti importanti finanziamenti pubblici.

Gli espropri previsti dall'articolo 3, e dall'articolo 4 così come gli acquisti per la prelazione, di cui all'articolo 5, vanno indennizzati sulla base del giusto prezzo, da determinarsi secondo le leggi vigenti.

Per meglio facilitare le procedure dei mutui quarantennali, l'articolo 6 dispone la obbligatorietà dell'intervento degli enti di sviluppo, che attualmente è solo facoltativo, liberando così i contadini da procedure assai gravose.

L'articolo 7 tende alla maggiore stabilità dei mezzadri, attraverso l'eliminazione della cessazione della proroga per trasformazioni fondiarie, mentre l'articolo 8 tende a ripristinare tale stabilità attraverso l'annullamento delle modifiche contrattuali che hanno determinato un minore impegno imprenditoriale del mezzadro, e attraverso l'intervento specifico dell'Ente di sviluppo.

Gli articoli da 9 a 11 regolano la direzione dell'impresa, nella quale vanno comprese la redazione dei piani di produzione, la stipulazione di contratti di coltivazione, e l'uso degli impianti di trasformazione, tanto per i poderi singoli che per quelli che facciano parte di una più vasta azienda con più poderi.

Gli articoli 12 e 13 hanno carattere interpretativo, e seguono le precisazioni che si leggono nelle relazioni parlamentari alla legge sui contratti agrari. L'articolo 12 concerne la ripartizione dei prodotti, degli utili e delle spese, mentre l'articolo 13 precisa cosa si intende per normale coltivazione, per consentire la trattativa e il separato compenso del lavoro eccedente, fornito dagli uomini e dalle donne.

Per quanto riguarda gli interventi che la legge n. 756 affida agli ispettorati agrari si ritiene che tali interventi, per conseguire il superamento della mezzadria, devono avere carattere preventivo e applicazione di massa. A tale scopo si propone che detti interventi vengano affidati, a norma degli articoli 14 e 15 della proposta di legge, a una commissione provinciale, presieduta dall'ispettorato agrario, della quale facciano parte le rappresentanze sindacali, l'assessore provinciale alla agricoltura, un rappresentante dell'ente di sviluppo e un rappresentante del comitato per la programmazione.

Attraverso le proposte che precedono, si pensa di conseguire una giusta proporzione tra l'attività delle famiglie mezzadrili e l'intervento pubblicistico, in direzione del soddisfacimento dei fini sociali e produttivi affermati dall'articolo 1 della legge n. 756 sui contratti agrari, nella prospettiva della trasformazione di massa della conduzione mezzadrile in proprietà contadina, singola e associata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di conseguire la trasformazione e il superamento del contratto di mezzadria, di facilitare la trasformazione delle famiglie mezzadrili in famiglie coltivatrici dirette, e di assicurare la riorganizzazione dell'agricoltura e lo sviluppo economico delle zone a prevalente insediamento mezzadrile, le norme della legge 15 settembre 1964, n. 756, in materia di contratti agrari, della legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, e della legge 14 luglio 1965, n. 901, sugli enti di sviluppo agricolo, vengono modificate e integrate a norma della presente legge.

ART. 2.

Nelle zone nelle quali è prevalente la conduzione a mezzadria, i piani zonali di intervento sono obbligatori.

L'elaborazione e l'esecuzione dei piani zonali sono attuate dagli enti di sviluppo agricolo, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e devono tendere al definitivo superamento della mezzadria, e alla sua evoluzione verso forme di proprietà coltivatrice e di forme di conduzione nelle quali si rafforzi la capacità imprenditoriale degli attuali mezzadri, secondo i fini di cui alle leggi 15 settembre 1964, n. 756 e 26 maggio 1965, n. 590, con iniziative pubbliche e gli interventi necessari al soddisfacimento dei problemi zonali della produzione, della trasformazione fondiaria e del mercato.

Per l'attuazione dei fini di cui al presente articolo, gli enti di sviluppo coordinano le attività degli enti di irrigazione e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

In conformità dei programmi di attuazione previsti dall'articolo 4 del decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948, i concedenti dei terreni che alla data di entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, erano condotti a mezzadria presenteranno nei termini previsti dal programma piani organici di trasformazione aziendale che rispondano agli obiettivi e alle direttive del piano zonale.

I piani di trasformazione aziendale dovranno essere redatti in collaborazione con i mezzadri e i lavoratori agricoli eventualmente insediati nell'azienda, o, in caso di dissenso, dovranno essere accompagnati dal loro pa-

rere. I piani saranno resi esecutivi dall'Ente di sviluppo, con le varianti da esso ritenute necessarie.

I concedenti dovranno eseguire le opere nel termine assegnato dall'Ente di sviluppo. Ove il concedente non abbia eseguito le opere nel termine assegnato, o risulti, anche anteriormente a tale termine, che non sia in grado di portare a termine le opere entro il termine stesso, l'Ente di sviluppo potrà affidarne l'esecuzione al mezzadro, ove questi ne faccia richiesta, e saranno applicate le norme di cui all'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Qualora manchi la richiesta del mezzadro, la richiesta può essere avanzata da altri lavoratori agricoli. In mancanza, l'Ente di sviluppo potrà eseguire in tutto o in parte, in luogo e per conto del mandante, le opere previste.

ART. 3.

Qualora, indipendentemente dalla redazione di un piano zonale, lo stato attuale dei terreni concessi a mezzadria risulti degradato, o produttivamente arretrato, in confronto con il suo stato alla data di entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, i terreni stessi sono sottoposti ad esproprio per pubblico interesse, a norma delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità, e ne viene dichiarata l'occupazione provvisoria in via di urgenza, anche se il mezzadro abbia rilasciato il podere.

Il decreto di espropriazione viene emanato dal Presidente della Regione, o, ove essa non sia costituita, dal Prefetto della Provincia, in favore del mezzadro eventualmente insediato che ne faccia richiesta, o, in mancanza, su richiesta dell'Ente di sviluppo competente per territorio, o della Cassa per la formazione della proprietà contadina, che provvederanno alla assegnazione in favore dei lavoratori agricoli.

Il prezzo di esproprio viene determinato sulla base dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, diminuito della differenza di valore fondiario medio previsto dal predetto articolo 4 e il minore valore del podere, dovuto alla sua situazione di degradazione o di arretramento produttivo.

ART. 4.

I terreni concessi a mezzadria; ricadenti in territori nei quali vengono effettuate o vengono previste trasformazioni atte ad aumen-

tarne la capacità produttiva, attuate mediante finanziamenti pubblici di rilievo o attraverso importanti opere di bonifica, possono essere assoggettati ad espropriazione per pubblico interesse secondo le modalità di cui all'articolo che precede, per il prezzo di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, al netto dell'aumento di valore dovuto alle trasformazioni attuate con i pubblici finanziamenti, e vengono assegnati, con preferenza per i lavoratori attualmente insediati, a lavoratori agricoli singoli o associati.

ART. 5.

Qualora il proprietario di un terreno concesso in mezzadria intenda procedere alla alienazione del terreno, il prezzo dovuto dal mezzadro, nell'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è pari al prezzo ritenuto congruo a norma dell'articolo 4 della stessa legge.

Se la vendita si riferisce a tutta o alla maggior parte di una azienda agricola composta di più poderi, e sulla azienda esistono impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti, per la cui costruzione sono stati erogati contributi statali, il prefetto della provincia, su richiesta dei mezzadri interessati e su conforme parere dell'ispettorato agrario dell'agricoltura, dichiara l'esproprio degli impianti suddetti, per ragione di pubblico interesse, sulla base del prezzo da ritenersi equo ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, al netto dei contributi statali.

La stessa norma si estende, nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, in favore di tutti i lavoratori interessati.

ART. 6.

Gli interventi degli Enti di sviluppo agricolo, previsti dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, al fine di facilitare l'espletamento delle procedure di concessione di mutui e di prestiti agevolati, sono obbligatori, quando si tratti di terreni concessi a mezzadria.

ART. 7.

Le trasformazioni agrarie che il concedente intende compiere devono essere concordate con il mezzadro e non possono in alcun modo costituire motivo di cessazione della proroga

contrattuale prevista dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Ogni contraria disposizione è abrogata.

ART. 8.

L'annullamento dei contratti stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756, può essere fatto valere dal solo mezzadro.

Sono del pari annulate, su richiesta del mezzadro, tutte le conversioni e le trasformazioni del contratto individuale di mezzadria in forme contrattuali di lavoro subordinato, o di compartecipazione individuale o familiare di lavoro, o in forme contrattuali limitate a una sola parte dei prodotti del fondo, o in contratti di colonia parziaria, e in genere in qualunque forma contrattuale che tende a diminuire l'impegno imprenditoriale del mezzadro.

Le norme previste dal comma che precedono hanno efficacia a partire dall'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Qualora, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, siano stati istituiti rapporti con lavoratori non facenti parte dell'impresa mezzadrile, il mezzadro nel richiedere l'annullamento deve concordare con i lavoratori predetti le forme di impresa più opportune.

Nei casi previsti dal presente articolo, è ammesso l'intervento dell'Ente di sviluppo agricolo, indipendentemente dal piano zonale, con le norme e i criteri previsti dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 9.

All'inizio di ogni annata agraria, il concedente e il mezzadro concordano il piano di produzione aziendale.

Qualora per l'esecuzione delle coltivazioni prescelte vengano stipulati impegni contrattuali di coltivazione con enti, organismi e società estranei all'impresa mezzadrile, il concedente e il mezzadro concordano la stipulazione in comune del contratto di coltivazione.

In caso di disaccordo, il concedente e il mezzadro possono stipulare separatamente clausole aggiuntive.

ART. 10.

Al fine di assicurare l'unitarietà della direzione aziendale, in caso di più poderi facenti parte di una unica azienda agricola,

il piano di produzione aziendale, e tutte le altre decisioni di rilevante interesse previste dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono concordati congiuntamente fra il concedente e i mezzadri che svolgono attività nei predetti poderi.

A tal fine, ogni mezzadro può conferire delega ad altro mezzadro.

Possono altresì, essere concordate altre forme di rappresentanza collettiva.

In mancanza di accordo potrà essere eseguito il piano di produzione aziendale proposto dai mezzadri, previo parere favorevole della commissione provinciale prevista dall'articolo 14 della presente legge.

ART. 11.

Nelle aziende agricole composte di più poderi, provviste di impianti idonei alla conservazione, alla lavorazione e alla trasformazione del prodotto, o nelle quali vi sono stalle comuni, tutte le decisioni previste dall'articolo 4, comma quinto, della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono concordate a norma dell'articolo che precede.

Qualora gli impianti predetti abbiano beneficiato, o beneficino di contributi pubblici, o di altre agevolazioni, essi sono di utilità e di godimento comune di tutte le parti che effettuano la utilizzazione comune, in proporzione delle rispettive quote di ripartizione dei prodotti.

In caso di dissenso, sulla determinazione del compenso equo previsto dall'articolo 4, comma quinto, della legge 15 settembre 1965, n. 756, è data a ciascuna delle parti facoltà di richiedere il parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

ART. 12.

Le norme sulla ripartizione dei prodotti e degli utili, previste dall'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, vanno interpretate nel senso che tutti i prodotti che vengono ripartiti in natura, nonché tutte le somme comunque ricavate dalla alienazione dei prodotti e dei beni aziendali che vengono comunque e a chiunque ceduti in comune, spettano al mezzadro per una quota non inferiore al 58 per cento.

I prodotti e le somme di cui al comma che precede vengono pertanto ripartiti all'atto della divisione, del conferimento o della vendita, senza alcuna preventiva detrazione delle spese effettuate, anche se esse sono state anticipate dal concedente.

Ogni norma, patto o consuetudine tendenti a stabilire gestioni separate per alcune attività mezzadrili, ivi compreso l'allevamento del bestiame, è nulla e priva di effetto.

Le spese per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici, poste in parti uguali a carico delle parti, a norma dell'articolo 5 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono limitate ai mezzi meccanici di esclusiva disponibilità poderale.

Le spese per i mezzi meccanici forniti da terzi, e le spese per i mezzi meccanici, eccedenti l'esclusiva disponibilità poderale, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali, ivi compreso il compenso a terzi per mano d'opera.

ART. 13.

L'attività lavorativa del mezzadro e della sua famiglia è limitata alla normale coltivazione del fondo.

Per ogni attività eccedente la normale coltivazione del fondo, quali l'esecuzione dei miglioramenti previsti dall'articolo 2152 del codice civile, le pratiche colturali che richiedono una attività determinante la normale coltivazione, le operazioni di prima conservazione e trasformazione dei prodotti, i trasporti fuori dell'azienda, e simili, spetta al mezzadro un compenso concordato tra le parti e, in mancanza, pari al compenso stabilito per i lavoratori subordinati dell'agricoltura.

ART. 14.

È istituita, in ogni provincia nella quale vi è una sufficiente diffusione del contratto di mezzadria, una commissione, presieduta dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, composta dai seguenti componenti:

1) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei mezzadri, dei braccianti e dei salariati agricoli, e dei concedenti;

2) l'assessore provinciale dell'agricoltura;

3) un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'agricoltura, ove esso operi nel territorio della provincia;

4) un delegato del comitato regionale per la programmazione.

I componenti delle commissioni sono nominati dal prefetto, su rispettiva designazione degli enti e delle organizzazioni interessate.

ART. 15.

Nelle zone nelle quali opera l'ente di sviluppo agricolo, la Commissione istituita con l'articolo 14 della presente legge deve unifor-

marsi agli obiettivi e alle direttive del piano zonale e, in mancanza, alle direttive dell'ente.

La Commissione, i cui pareri sono approvati a maggioranza, ha il compito di determinare, nell'ambito del territorio provinciale e suddividendolo, se del caso, per zone:

a) quale sia l'equo compenso previsto dall'articolo 4, comma quinto, della legge 15 settembre 1964, n. 756;

b) quali decisioni debbano ritenersi di rilevante interesse, e quali siano le esigenze della buona tecnica agraria, in relazione alle principali coltivazioni, utilizzazioni e allevamenti praticati nella zona, ed in relazione alle esigenze di carattere produttivo e al conseguimento di equi rapporti sociali;

c) quali innovazioni debbono ritenersi di sicura utilità per la produzione, in proporzione all'equilibrio economico dell'azienda e allo sviluppo economico della zona;

d) quali sono le attività eccedenti la normale coltivazione del fondo;

e) quali sono le zone e i territori della provincia, nelle quali si riscontrano le condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge.

Le determinazioni della Commissione provinciale, le aggiunte, e le eventuali modifiche di decisioni già prese, sono pubblicate nel Foglio degli annunci della provincia e costituiscono la base per l'emanazione dei pareri richiesti dalle parti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura a norma della legge 15 settembre 1964, n. 756, e a norma della presente legge.

ART. 16.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Sono fatte salve le norme più favorevoli per il mezzadro, derivanti da contratti individuali, aziendali e collettivi, e da norme risultanti dagli usi e dalle consuetudini locali.

Le condizioni di miglior favore non sono assorbite dai miglioramenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756.